

- c) è identificato nella convenzione di sovvenzione; e
- d) rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.

6. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione è realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(**) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;

- 8) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Costi per il personale

I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione.

I costi per il personale per i titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.»;

- 9) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applicano *mutatis mutandis* alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).»;

- 10) all'articolo 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) modifiche del termine di cui all'articolo 25;»;

- 11) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

